



COMUNE DI RONCEGNO TERME
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 14/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno Duemilaventidue, addì Quattordici del mese di Febbraio alle ore 18:15, Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del sindaco Dott. Mirko Montibeller il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto Giabardo.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MONTIBELLER MIRKO	X		9	COSTA ANTONIETTA	X	
2	GIOVANNINI CORRA- DO	X		10	FIorentini IVO		X
3	FRAINER MARINA	X		11	MOMIC BOSKO	X	
4	MENEGOL MARIANO	X		12	GUBERT GIUSEPPE	X	
5	ZOTTELE GIANNI	X		13	BERNARDI LORENZO	X	
6	HUELLER GINO		X	14	GILLI GIULIANA	X	
7	ROZZA GIOVANNI	X		15	SARTORI ALESSIA	X	
8	ZOTTELE TIZIANO	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Dato atto che la Provincia Autonoma di Trento, con protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 16/11/2021 che testualmente cita:

"L'articolo 151 del d.lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideeterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e all'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data."

Visto che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 al 31 marzo 2022;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 dd. 13/01/2022 ad oggetto “Presa d'atto dell'esercizio provvisorio per differimento termine di approvazione bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 07 dd. 02/02/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e la nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011);

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Viste le delibere della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe:

- n. 216 dd. 30/12/2021 per l'approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto
- n. 218 dd. 30/12/2021 per l'approvazione delle tariffe per il servizio fognatura

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”*.

Richiamato quindi l'art. 1, commi 819-826 della Legge n.145/2018 che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 dd. 25/06/2020 con la quale è l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale, ma che allegherà a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 con le modalità semplificate definite dall'allegato A del Decreto ministeriale 11/11/2019;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nella nota integrativa allegata al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui

al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Considerato che il D.U.P. 2022-2024, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con i relativi allegati e la nota integrativa (approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 07 dd. 02/02/2022), sono stati trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 05 dd. 24/01/2018;

Visto il parere dell'organo di revisione di data prot. 1161/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. //, astenuti n. //, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (allegato A alla presente);
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (comprensivi del Piano degli Indicatori), dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (allegato B);
3. di approvare la Nota integrativa 2022-2024 (allegato C);
4. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 si compone delle risultanze finali indicate nell'allegato 1 alla presente;
5. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 presenta gli equilibri indicati nell'allegato 2 alla presente;
6. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
7. di dare atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole assunto al prot. 1161/2022;
8. di dare atto che l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,

dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce sono indicati nella nota integrativa allegata al presente bilancio di previsione;

9. di dichiarare la presente deliberazione, all'unanimità, immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02, stante la necessità di procedere con l'attivazione del medesimo.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Mirko Montibeller

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Giabardo
(atto sottoscritto digitalmente)